



DPCM che definisce i criteri per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza

Nota di lettura

Lo schema di DPCM è stato emanato in attuazione dell'art. 9 comma 2 del DL n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014.

Esso definisce i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, per l'acquisizione di beni e servizi, diversi da quelli già previsti dalla norma, ovvero CONSIP e centrale di committenza per ciascuna Regione.

I requisiti che devono possedere i soggetti aggregatori che intendono iscriversi nell'apposito elenco sono i seguenti:

- Nei tre anni solari precedenti la richiesta i soggetti devono aver pubblicato bandi e/o inviato lettere di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a **200.000.000** euro e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno.
- Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, i soggetti o i soggetti da loro costituiti indicati qui di seguito:
 - a) Città metropolitane e province;
 - b) Associazioni, unioni e consorzi di enti locali, nonché gli accordi tra i Comuni resi in forma di Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali);

Per quanto riguarda il possesso del requisito di carattere quantitativo (superiore a 200.000.000 euro nel triennio precedente e minimo 50.000.000 euro per ciascun anno) il DPCM specifica che si terrà conto delle procedure avviate - per le città metropolitane e le province - dagli enti locali che rientrano nell'area territoriale delle città metropolitana e delle province; - per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali - dai singoli enti locali che fanno parte dell'associazione, unione, consorzio o accordo tra comuni resi in forma di convenzione.

I soggetti in possesso dei requisiti - entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della determinazione dell'ANAC che definisce le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco - inviano la richiesta all'ANAC che provvederà successivamente a verificare il possesso dei requisiti.

A seguito di tale verifica l'ANAC iscrive i soggetti aggregatori richiedenti nell'elenco, secondo un ordine decrescente a partire dal più alto valore complessivo, fino al raggiungimento del numero massimo di 35, così come previsto dall'art. 9 comma 5 del DL 66/2014.

Il DPCM prevede un aggiornamento dell'elenco. La prima scadenza è prevista per il 30 settembre 2017. A seguire detto aggiornamento avverrà ogni tre anni e consentirà:

- a) Di chiedere il mantenimento dell'iscrizione, per chi già risulta nell'elenco dei soggetti aggregatori;
- b) Di chiedere un'iscrizione nuova, per chi non è incluso nell'elenco dei soggetti aggregatori.

Consip e soggetti aggregatori regionali comunicano eventuali modifiche.

E' facoltà dell'ANAC - anche a seguito di proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori - formulare proposte di modifica dei requisiti per l'aggiornamento triennale dell'elenco.

Il DPCM ha chiarito, dopo la richiesta dell'ANCI, che per accordo consortile si intende la convenzione di cui all'art. 30 del T.U. degli enti locali - D. Lgs n. 267/2000.

E' stato fissato il limite quantitativo a 200.000.000 euro rispetto al precedente limite fissato a 260.000.000 euro, dopo la richiesta ANCI di abbassamento dell'importo.

Infine il termine per presentare la domanda di iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori all'ANAC, dopo la richiesta dell'ANCI, è passata da 30 a 45 giorni.